

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXXI**

n. **2**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA PER PREVENIRE E ACCERTARE LE INFRAZIONI VALUTARIE (Anno 1998)

*(Articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148)*

*Presentata dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*

(AMATO)

Trasmessa alla Presidenza il 15 settembre 1999

PAGINA BIANCA

P R E M E S S A

L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 - T.U. della norma di legge in materia valutaria prevede che:

« Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio Italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il primo marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi ».

Il complesso normativo relativo alla prevenzione e all'accertamento delle infrazioni valutarie risulta allo stato attuale profondamente modificato rispetto a quello vigente all'epoca dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88.

La liberalizzazione delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, realizzata con l'adozione del decreto interministeriale del 27 aprile 1990 — che ha disposto la deroga ai precedenti vincoli valutari previsti a livello legislativo — ha eliminato, sotto il profilo valutario, l'area della fenomenologia illecita. Pertanto, gli organi di vigilanza indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88 non sono più tenuti a far pervenire le relazioni ivi previste.

Tuttavia, la Direzione valutaria, antiriciclaggio ed antiusura del Dipartimento del tesoro, ha continuato a svolgere attività per tipologie di infrazioni non più propriamente valutarie, ma alle quali le leggi del settore hanno esteso le disposizioni sanzionatorie previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88.

Attualmente le fattispecie illecite per le quali è previsto l'intervento della predetta Direzione nella fase sanzionatoria del procedimento amministrativo sono:

a) Violazione delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera di capitali;

b) Violazioni relative agli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche come ad esempio quelli stabiliti nei confronti della Libia e degli Stati della ex Jugoslavia;

c) Violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica.

Inoltre, l'intervento della Direzione valutaria, antiriciclaggio ed antiusura ha riguardato l'eliminazione dei provvedimenti relativi a contesti valutari che risultavano in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, in ordine ai quali gli interessati non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di estinguere l'illecito secondo le modalità previste dall'articolo 30 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 454.

A. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125).

1. Normativa.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di Finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 — T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro nel limite del 40 per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di Finanza, agli uffici doganali e all'Ufficio Italiano dei Cambi.

2. Violazioni accertate.

Come già accennato, gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti soltanto all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero.

Nel corso del 1998 i contesti pervenuti dall'Ufficio Italiano dei Cambi sono stati n. 138 di cui n. 82 per un importo complessivo di Lit. 772 miliardi, con sequestro e n. 56 per un importo complessivo di Lit. 29 miliardi senza sequestro.

I verbali elevati nei confronti dei residenti sono stati n. 87 per un importo complessivo di Lit. 721 miliardi, mentre quelli nei confronti dei non residenti sono stati n. 38 per un importo complessivo di Lit. 73 miliardi, così suddivisi tra trasferimenti o tentati trasferimenti verso paesi comunitari o paesi extracomunitari:

Soggetti	Paesi comunitari		Paesi extracomunitari	
Residenti	N.	Importo	N.	Importo
	18	13 miliardi	69	708 miliardi
Non residenti	N.	Importo	N.	Importo
	8	500 milioni	30	72 miliardi e 500 milioni

N. 13 contesti riguardano l'omessa dichiarazione all'importazione di denaro e titoli per complessivi 7 miliardi.

3. Sanzioni irrogate.

In base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88, spetta al Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica determinare con proprio decreto motivato, udito il parere di una commissione composta da cinque membri, la somma dovuta per la violazione dell'obbligo di dichiarazione in questione e ingiungerne il pagamento, precisandone modalità e termini.

Su conforme parere della predetta commissione, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato n. 91 decreti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di Lit. 192 miliardi così suddivise secondo che si riferiscano a trasferimenti verso paesi comunitari o extracomunitari e a soggetti residenti o non residenti:

Soggetti	Paesi comunitari		Paesi extracomunitari	
Residenti	N.	Importo	N.	Importo
	10	100 milioni	45	175 miliardi
Non residenti	N.	Importo	N.	Importo
	8	100 milioni	28	16 miliardi e 800 milioni

Per n. 34 contesti è stato emesso decreto di non luogo a procedere.

Relativamente ai 13 contesti riguardanti l'omessa dichiarazione all'importazione sono stati adottati altrettanti decreti, di cui 4 di non luogo a procedere e 9 con irrogazione di sanzioni pecuniarie per circa 500 milioni di lire.

Di tutti i suddetti decreti sanzionatori emessi nel corso dei 1998, al momento ne risultano impugnati, dinanzi al pretore competente, solo 8.

B. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

1. *Normativa.*

In attuazione dei regolamenti CEE n. 1432/92 e n. 990/93 che proibivano il commercio tra la CEE e le Repubbliche di Serbia e Montenegro, con decreto-legge 6.6.92, n. 305 e successivamente con decreto-legge 18.05.93, n. 144 (quest'ultimo convertito con legge 16.07.93, n. 230) venivano introdotti i divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche.

La violazione di tali divieti comportava l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Lo stato di embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro è cessato nel dicembre del 1996.

Analoga situazione di embargo è tuttora esistente nei confronti della Libia per effetto del decreto-legge 30.05.94, n. 324 convertito con legge 27.07.94, n. 472.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 148/88 per le violazioni valutarie.

2. *Sanzioni irrogate.*

Nel corso del 1998 sono stati definiti n. 41 contesti pervenuti dall'U.I.C., riguardanti esclusivamente fatti commessi in violazione dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro negli anni 1995-1996, per un ammontare complessivo di 121 miliardi di lire.

In relazione a questi contesti sono stati emessi n. 41 decreti di cui 37 con irrogazione di sanzioni pecuniarie per 21 miliardi di lire e n. 4 di non luogo a procedere.

Di tali decreti ne risultano attualmente impugnati, dinanzi al pretore competente, n. 6.

C. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

1. *Normativa.*

Il D.Lgs. 6.9.89, n. 323 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate

informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a 20 milioni di lire.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

da lire 400 mila a lire 4 milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

da lire 1 milione a lire 10 milioni per le violazioni da parte di enti e società. Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148/88.

2. Sanzioni irrogate.

Nel corso del 1998 sono stati definiti n. 7 contesti, pervenuti dall'U.I.C. con l'emissione di altrettanti decreti comminanti sanzioni pecuniarie per 27 milioni di lire.

Nessuno dei suddetti decreti risulta allo stato impugnato.

D. CONTESTI VALUTARI ANTERIORI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1987, N. 454

1. Normativa.

Nei confronti dei contesti di cui sopra trovano applicazione sotto il profilo sostanziale le disposizioni contenute nel decreto-legge 6.6.56, n. 476 convertito con legge 25.7.56, n. 786 e, sotto il profilo sanzionatorio, il regio decreto-legge 5.12.1938, n. 1928 (sanzione pecuniaria fino ad un quintuplo del valore della violazione).

2. Sanzioni irrogate.

Durante il 1998 sono stati definiti n. 987 contesti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per 25 miliardi di lire.

All'1.1.1999 ne erano rimasti da definire n. 2.127.

Al riguardo occorre precisare che è all'esame della Camera la proposta di legge n. 5736 tendente ad introdurre anche in materia di violazioni valutarie il principio del « favor rei »; se la proposta verrà accolta i contesti dovranno essere archiviati.

Si aggiunge, per completezza d'argomento, che le impugnative complessivamente proposte nel 1998, avverso decreti sanzionatori emessi anche in anni precedenti sono state n. 87.

Quanto all'entità delle sanzioni pecuniarie riscosse non possono fornirsi elementi certi in quanto alla riscossione provvedono gli Uffici del Registro con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28.01.88, n. 43.

Comunque, secondo i dati pervenuti, le somme riscosse nel periodo 1994-1997 a titolo di sanzioni pecuniarie ammonterebbero ad oltre 10 miliardi di lire.